

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



COMUNE

ILBONO

PROVINCIA DI OGLIASTRA

Via Elini, n. 6 - CAP 08040

tel. 0782/33016-33526 FAX 0782/33760

cod. Fiscale 00133930917

email: info@comune.ilbono.og.it

C/C Postale 24680084

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

RAG. ANNA MELONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TRIBUTI:

RAG. FANELLI FABRIZIO

TEL 078233016 oppure 078233526 FAX 078233760

EMAIL: info@comune.ilbono.og.it

Web: <http://www.comune.ilbono.og.it/>

Art. 1 Oggetto del Tributo pag. 1

Pag. 1 di 17

Modificato con deliberazione del C.C. n° 54 del 16.10.2009;
E' entrato in vigore nel 2009.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

| | | |
|-------------|---|--------|
| Art. 2 | Zone di applicazione | pag. 3 |
| Art. 3 | Presupposto della tassa | pag. 3 |
| Art. 4 | Esclusioni..... | pag. 4 |
| Art. 5 | Soggetti passivi..... | pag. 4 |
| Art. 6 | Parti comuni all'edificio usate in via esclusiva..... | pag. 5 |
| Art. 7 | Locali in multiproprietà | pag. 5 |
| Art. 8 | Locali tassabili | pag. 6 |
| Art. 9 | Aree tassabili..... | pag. 7 |
| Art. 10 | Locali ed aree non utilizzate | pag. 8 |
| Art. 11 | Deduzioni | pag. 8 |
| Art. 12 | Riduzioni di tariffa..... | pag. 8 |
| Art. 12/bis | Riduzioni di tariffa per attività..... | pag. 8 |

TITOLO II TARIFFAZIONE

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 13 | Obbligazione tributaria | pag. 9 |
| Art. 14 | Esenzioni e riduzioni | pag. 10 |
| Art. 15 | Riduzioni individuali..... | pag. 10 |
| Art. 16 | Copertura delle esenzioni e riduzioni | pag. 10 |
| Art. 17 | Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio | pag. 11 |
| Art. 18 | Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio | pag. 11 |
| Art. 19 | Gettito del tributo | pag. 11 |
| Art. 20 | Tariffazione per il 1994 e il 1995 | pag. 11 |
| Art. 21 | Tariffazione dall' 01.01.1996..... | pag. 12 |
| Art. 22 | Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe..... | pag. 14 |
| Art. 23 | Tassa giornaliera di smaltimento..... | pag. 14 |

TITOLO III DENUNCE - ABBUONI

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 24 | Denunce | pag. 15 |
| Art. 25 | Denuncia di variazione | pag. 15 |
| Art. 26 | Norma transitoria per le prime denunce..... | pag. 16 |
| Art. 27 | Modalità dei rimborsi | pag. 16 |

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

| | | |
|---------|----------------------------------|---------|
| Art. 28 | Il funzionario responsabile..... | pag. 16 |
| Art. 29 | Sanzioni e interessi.. .. | pag. 17 |

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 30 | Disposizioni finali e transitorie..... | pag. 17 |
| Art. 31 | Entrata in vigore..... | pag. 17 |

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Ilbono della tassa per lo

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 – Zone di applicazione (59.2,5 -79. 3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale del centro abitato, ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ambiti ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 9 del regolamento del servizio di nettezza urbana e delle planimetrie ivi allegate alle quali si rinvia.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta, a partire dal 01 gennaio 1995, nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 3 - Presupposto della tassa (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati al più vicino punto di raccolta ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59.2 e 3):

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Entità della riduzione:

- 60 % se la distanza dal punto di raccolta più vicino supera i 1000 metri e fino a 1500 metri;
- 65 % se la distanza dal punto di raccolta più vicino supera i 1500 metri e fino a 3000 metri;
- 80 % se la distanza dal punto di raccolta più vicino supera i 3000 metri;

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 12 e 15 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 – Esclusioni (62.2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree inutilizzate non predisposte all'utilizzo (art. 10 comma 1);
- b) quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, qualora non siano obiettivamente riscontrabili,

2. Non sono soggetti alla tassa:

- a. i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.
- c. i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rr.uu. nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 5 - Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio usate in via esclusiva (63.2)

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Le parti comuni del fabbricato, usate dal condomino/occupante/detentore in via esclusiva, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza box e/o parti comuni del garage con box e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio della superficie condominiale, che usano in via esclusiva, sulla base delle risultanze progettuali o di quelle verbalizzate dai vigili urbani con apposito sopralluogo;

Art. 7 - Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. E' data facoltà al Comune di richiedere al soggetto responsabile di cui al comma precedente la presentazione all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio dell'esercizio successivo, ma solo nel caso di variazioni di occupazione, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato che usano parti comuni in via esclusiva.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili tossici o nocivi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 12-bis del presente regolamento;

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a- tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadro fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

Art 10. - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento, di energia elettrica e di servizio idrico integrato ovvero di alimentazione idrica da pozzo o sorgente privata e si considerano utilizzati se vi sono consumi per energia elettrica e servizio idrico integrato anche se minimi.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art 11 - Deduzioni (66)

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Le superfici relative alle aree scoperte, adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali non sono tassabili;

Art. 12 - Riduzioni di tariffa

A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a- abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze 20%;
- b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune..... 20%;
- c- abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente "lett. b" risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno..... 20%;
- d- parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore 20%;

Art. 12 bis - Riduzioni di tariffa per attività

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La superficie non tassabile deve essere indicata nella denuncia di occupazione locali e comprovata dall'allegazione della planimetria con evidenziazione delle superfici dove si producono i citati rifiuti speciali.

Qualora la superficie non tassabile non possa essere oggettivamente individuata o individuabile, la stessa non può essere valutata oltre il 40% della superficie globale secondo le percentuali di seguito riportate.

| ATTIVITA' | DETAZZAZIONE |
|---|--------------|
| Officine meccaniche in genere ed Autofficine per riparazione veicoli | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 20% |
| Carrozzerie | 40% |
| Falegnamerie con verniciature | 20% |
| Laboratori odontotecnici, dentistici e radiologici | 15% |
| Laboratori di analisi | 20% |
| Ambulatori medici | 10% |
| Distributori di Carburante | 20% |
| Altre attività artigianali ed industriali che risultino nelle medesime condizioni delle attività sopra elencate | 15% |

2. Le riduzioni operano automaticamente per le attività obbligate da esplicita disposizione di legge a smaltire i rifiuti a proprie spese.

3. Nei casi indicati al comma 1, il produttore dovrà dare adeguata dimostrazione di aver

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

provveduto per legge allo smaltimento corrispondente dei rifiuti speciali, tossici, nocivi. La detassazione è annuale. L'istanza deve essere presentata, unitamente alla documentazione (copia contratto stipulato per smaltimento rifiuti speciali, tossici, nocivi e relative fatture), entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza oggetto di tassazione;

4. Qualora il contribuente non provveda ad indicare nella denuncia originaria gli elementi a comprova delle agevolazioni richieste lo stesso decade da ogni beneficio eventuale o fattuale.

TITOLO II
TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14 - Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal tributo:

- 1) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso le eventuali abitazioni di ministri di culto;
- 2) I locali di proprietà dell'ente condotti da associazioni senza fini di lucro, operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza, dello sport, della cultura, della promozione delle tradizioni popolari e del turismo;
- 3) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche, e per altri impianti tecnologici (motori di celle frigorifere, condizionatori, e simili);

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 4) Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono esentate le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita degli automezzi e le aree su cui insistono gli impianti di autolavaggio;
- 5) i lastrici solari;
- 6) i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, di unità immobiliari utilizzate quale abitazione principale dei residenti limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a metri 1.50. Per godere dell'esenzione il contribuente deve presentare denuncia di variazione allegando la relazione/perizia di apposito professionista regolarmente iscritto che certificherà le superfici da detassare con altezza non superiore a metri 1.50 anche allegando rilievo fotografico;

Art. 15 – Riduzioni individuali

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:
 - a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una miliare produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero riduzione del 40%;
 - b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio riduzione del 20%;
2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dell'Ufficio tributi.

Art. 16- Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 e individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 14.

Art. 17 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 - Gettito del tributo (61)

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2° e 3° e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 20 - Tariffazione per il 1994 e il 1995 (79,3 ss)

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 21 - Tariffazione

1. A partire dal termine previsto dalla L. 311/2004 Art. 1 comma 340 la tassa rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree, a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati e del relativo smaltimento è commisurata, in mancanza di denuncia da parte del contribuente, all'intera superficie catastale imponibile salvo accertamenti dell'ente sulla reale superficie imponibile utilizzata; è facoltà del contribuente richiedere una

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

verifica in loco dei vigili urbani per accertare la superficie effettivamente utilizzata inferiore a quella catastale previo versamento della somma di €. 25,00;

2. La tariffa per ogni categoria e sottocategoria, secondo la circolare N. 95/E del 22.6.94, è determinata dal prodotto del costo medio Generale netto per unità di superficie (cmg) per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Pn) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti (Kn) considerando che:

- a) IL COSTO MEDIO GENERALE NETTO può configurarsi come la tariffa di copertura integrale del costo, che dovrà pertanto essere differenziata o articolata in base alle specifiche produttività delle singole attività o uso;
- b) L'INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA non è altro che la specifica capacità di produrre rifiuti in una particolare area od attività;
- c) L'INDICE DI QUALITA' SPECIFICA si desume dal rapporto fra il costo di smaltimento o per unità di peso dei rifiuti prodotti ed il costo medio generale sempre per unità di peso dei rifiuti raccolti.

3. Il Consiglio Comunale può entro il termine di approvazione del bilancio di previsione determinare con efficacia per l'esercizio successivo:

- a) Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili, avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dello art. 68 del d.lgs n° 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria.
- b) Le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma nel caso di modificazioni legislative.
- c) Le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

B) CLASSIFICAZIONE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE (68.1) A PARTIRE DAL 01.01.98 VENGONO INDIVIDUATE LE SEGUENTI CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE E DAL 01.01.09 LE SOTTOCATEGORIE 10 e 11:

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

CATEGORIA 1.a - ABITAZIONI PRIVATE-CASERME

CATEGORIA 2.a - UFFICI:

SOTTOCATEGORIA 0 - UFFICI DI ATTIVITA' VARIE

SOTTOCATEGORIA 80 - UFFICI PUBBLICI

Pag. 12 di 17

Modificato con deliberazione del C.C. n° 54 del 16.10.2009;
E' entrato in vigore nel 2009.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

SOTTOCATEGORIA 81 - STUDI PROFESSIONALI

SOTTOCATEGORIA 82 - UFFICI FINANZIARI

SOTTOCATEGORIA 83 - STUDI MEDICI

CATEGORIA 3.a - ATTIVITÀ COMMERCIALI :

SOTTOCATEGORIA 40 - ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI

SOTTOCATEGORIA 41 - ACCESSORI AUTO-MOTO

SOTTOCATEGORIA 42 - ALIMENTARI/PRODOTTI ALIMENTARI

SOTTOCATEGORIA 43 - ARREDI/MOBILI/ELETTRODOMESTICI

SOTTOCATEGORIA 44 - AUTOSALONI

SOTTOCATEGORIA 45 - AUTOVEICOLI/MOTOCICLI/NATANTI

SOTTOCATEGORIA 46 - BAR - CAFFÈ - GELATERIE

SOTTOCATEGORIA 47 - CALZATURE/ARTICOLI IN PELLE

SOTTOCATEGORIA 48 - CARTOLERIE/CARTOLIBRERIE/EDICOLE

SOTTOCATEGORIA 49 - CORNICIAI

SOTTOCATEGORIA 50 - MACCHINE PER L'UFFICIO

SOTTOCATEGORIA 51 - FARMACIE/ERBORISTERIE

SOTTOCATEGORIA 52 - VENDITA FIORI E PIANTE

SOTTOCATEGORIA 53 - INGROSSO ALIMENTI E BEVANDE

SOTTOCATEGORIA 54 - MACELLERIE

SOTTOCATEGORIA 55 - OREFICERIE/REGALO/ARTIGIANATO

SOTTOCATEGORIA 56 - VENDITA FRUTTA E VERDURA

SOTTOCATEGORIA 57 - PANIFICI

SOTTOCATEGORIA 58 - PESCHERIE

SOTTOCATEGORIA 59 - SANITARI/PROFUMERIE/TABACCHERIE

SOTTOCATEGORIA 60 - SUPERMERCATI

SOTTOCATEGORIA 61 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

SOTTOCATEGORIA 62 - FERRAMENTA E ARTICOLI VARI

SOTTOCATEGORIA 63 - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

SOTTOCATEGORIA 64 - CINE/FOTO/OTTICA/VIDEONOLEGGIO

SOTTOCATEGORIA 65 - MATERIALE EDILE E PER LA CASA

SOTTOCATEGORIA 66 - PASTICCERIE

SOTTOCATEGORIA 67 - NAUTICA/PESCA/SPORT

CATEGORIA 4.A ALBERGHI/VILLAGGI TURISTICI/PENSIONI

SOTTOCATEGORIA 10 - SENZA RISTORANTE (B&b-CASA VACANZE-P
EXTRAALBERGHIERE- OSTELLI AFFITTACAMERE)

SOTTOCATEGORIA 11 - CON RISTORANTE (ALBERGHI-VILLAGGI
TURISTICI-AGRITURISMO - OSTELLI-AFFITTACAMERE)

CATEGORIA 5.a - ATTIVITÀ ARTIGIANALI :

SOTTOCATEGORIA 73 - AUTOFFICINE

SOTTOCATEGORIA 74 - FALEGNAMERIE

SOTTOCATEGORIA 75 - PELLETTERIE

SOTTOCATEGORIA 76 - LAVANDERIE

SOTTOCATEGORIA 77 - CARPENTERIE

SOTTOCATEGORIA 78 - CALZOLAI

SOTTOCATEGORIA 79 - RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI

SOTTOCATEGORIA 84 - LABORATORI ARTIGIANALI VARI

CATEGORIA 6.a - CAMPEGGI (piazze)

CATEGORIA 7.a - OSPEDALI/ CASE DI CURA/POLIAMBULATORI

CATEGORIA 8.a - RISTORAZIONE:

SOTTOCATEGORIA 70 - RISTORANTI/PIZZERIE

SOTTOCATEGORIA 71 - PIZZERIA/TRATTORIA/MENSE

SOTTOCATEGORIA 72 - ROSTICCERIE/GASTRONOMIE

CATEGORIA 9.a - INDUSTRIE (area di produzione)

CATEGORIA 10.a - SCUOLE di ogni ordine e grado

CATEGORIA 13.a - TEATRI/CINEMATOGRAFI/SALE DA BALLO

CATEGORIA 14.a - CABINE TELEFONICHE e SIMILI

CATEGORIA 15.a - DEPOSITI e SIMILI (quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico)

CATEGORIA 17.a - Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 22 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 21, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 23 - Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono anche in modo ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 25 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21, utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 24, comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

Art. 24- Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'alt. 70 del decreto 507, e/o previste da altre norme giuridiche, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 25- Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)

La denuncia di cui all'art. 24 primo comma, ha effetto per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 14 e 15.

Art. 26- Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 24 e 25, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 27 - Modalità dei rimborsi (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione, dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure di legge previste nel momento di effettuazione del rimborso.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 28 - Il funzionario responsabile (74)

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A- registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B- registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 29 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto per legge.

2. L'entità di ogni sanzione, del citato articolo 76, è determinata in via generale, e nel rispetto del regolamento sulle sanzioni e le norme di legge, in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del Dlg.s 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art. 31 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.